

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 777-A

Relazione orale

Relatore PERLINGIERI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della pubblica istruzione
e col Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1994

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Testo del disegno di legge	»	4

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZACCAGNA)

sul disegno di legge e su emendamenti

5 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 1, nel senso di definire il termine ivi previsto entro l'anno 1994, al fine di evitare il minor risparmio che la norma causerebbe al corrente esercizio, ove la proroga fosse successiva all'anno in corso. Il parere è poi di nulla osta sul comma 2 dell'articolo 3, non ponendosi una questione di mancanza di copertura, poichè l'operatività delle norme prorogate avrebbe luogo entro il corrente esercizio, diversamente da quanto potrebbe accadere ove si desse corso a ulteriori proroghe. La Commissione rileva tuttavia che non è giustificata la proroga dell'applicazione della legge sulla soppressione delle gestioni fuori bilancio per la sola Amministrazione della difesa.

Circa gli emendamenti il parere è di nulla osta.

sul testo proposto dal relatore

20 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4 la lettera f) sia modificata nel senso di specificare che il reclutamento dei docenti avviene nei limiti delle risorse disponibili e che alla lettera n) sia specificato che non possono essere ricoperti i posti lasciati liberi dal personale collocato fuori ruolo e comandato presso la Biblioteca di documentazione pedagogica. La Commissione osserva infine, circa l'articolo 6, che potrebbe essere opportuno prevedere quantomeno un canone ricognitivo per gli immobili dati in concessione alle organizzazioni che si occupano di protezione sociale del personale dei Ministeri indicati nell'articolo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 dicembre 1995; al medesimo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) riordinare, anche mediante costituzione di nuovi Ministeri, le competenze esistenti, sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento autonomo;».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe legislative e altre disposizioni normative concernenti la struttura e il funzionamento della pubblica amministrazione, nonchè l'attuazione di direttive comunitarie

Art. 1.

(Organizzazione della pubblica amministrazione)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare le competenze delle pubbliche amministrazioni anche provvedendo, ove necessario, alla soppressione e fusione di Ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate;

d) trasferire o delegare alle regioni e alle province autonome tutte le funzioni amministrative che non abbiano rilievo specificamente nazionale.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990,

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di viabilità e trasporti, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e delle attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi statali di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordina-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

2. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 30 giugno 1995.

3. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 30 giugno 1996.

4. I termini previsti dall'articolo 1, commi 32, 34 e 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati al 30 giugno 1995 e per i decreti legislativi emanati ai sensi dei citati commi 32, 34 e 35 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, e comma 4 della medesima

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali;

q) trasferimento o delega di funzioni alle regioni e alle province autonome, ai sensi del comma 1, lettera d), secondo criteri di omogeneità e organicità;

r) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;

s) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi.

3. Entro il 30 giugno 1995, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per la materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 30 giugno 1996.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

legge come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 5 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano costituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 6.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

9. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 8 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

Art. 2.

1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 dicembre 1995.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

10. Nel caso di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 6 e alla lettera a) del comma 9, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 5 a 9 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

12. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui ai commi 5, 7 e 8, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 9, e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 11, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 30 giugno 1996.

Art. 2.

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)

1. Entro il 31 dicembre 1995, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

2. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 marzo 1995.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati emanati i regolamenti previsti all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

(Trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1995, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.

3. Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

3. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 31 gennaio 1995.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali)

1. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui relativi schemi, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di edu-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 febbraio 1994, n. 121, è fissato al 31 dicembre 1994.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cazione, tenendo conto delle loro specificità ordinarie;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché del comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

Art. 5.

(Riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizza-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

2. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono fissati al 31 dicembre 1994. Entro la stessa data sarà data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Attività di protezione sociale)

1. Entro il 31 dicembre 1994, i beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

2, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, compresa la soppressione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 5 della medesima legge n. 559, del 1993.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Entro il 31 dicembre 1994, le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonchè a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare il 31 dicembre 1994, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonchè le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

3. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, già prorogato dall'articolo 6, comma 7, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 dicembre 1994.

Art. 7.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1994, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti-

(Segue: Disegno di legge d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonchè le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

